



20 MAG 2016

10542.16

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLE ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6629/2015

SEZIONE LAVORO

Cron. 10542

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Ud. 25/02/2016
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere - PU
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6629-2015 proposto da:

VODAFONE OMNITEL B.V. già Vodafone Omnitel N.V. C.F. 93026890017, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio degli avvocati ENRICO CICCOTTI, ANDREA MUSTI, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato FRANCO TOFACCHI, giusta delega in atti;

2016

826

- **ricorrente** -

contro

SCAMARDELLA FORTUNA C.F. SCMFTN67R68A535S, TURIELLO

FABIO C.F. TRLFBA75P01F839J, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell'avvocato FABIO CUTULI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

COMDATA S.P.A. (già Comdata Care S.p.A) P.I. 04010940288;

- **intimata** -

nonchè da RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.

COMDATA S.P.A. (già Comdata Care S.p.A) P.I. 04010940288, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128 INT. 10, presso lo studio dell'avvocato LARA ARCESE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO MAJER e GIORGIO SCHERINI, giusta delega in atti;

- **ricorrente successivo** -

contro

SCAMARDELLA FORTUNA C.F. SCMFTN67R68A535S, TURIELLO FABIO C.F. TRLFBA75P01F839J, VODAFONE OMNITEL B.V. già Vodafone Omnitel N.V. C.F. 93026890017;

- **intimati** -


avverso la sentenza n. 3984/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/09/2014 R.G.N. 9927/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 25/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;

uditi gli Avvocati TOFACCHI FRANCO e ICHINO PIETRO per
delega avvocato TOFACCHI FRANCO;

uditi gli Avvocati MAJER CARLO e SCHERINI GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 3984 del 2014, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l'inefficacia nei confronti di Fortuna Scamardella e Fabio Turiello del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto tra Vodafone Omnitel N.V. e Comdata Care s.p.a., già Comdata Care s.r.l., e, per l'effetto, dichiarava la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato tra i due lavoratori e la società Vodafone Omnitel e ordinava a quest'ultima di ripristinarne la concreta funzionalità, con mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito prima del trasferimento. Dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

La Corte riferiva che con il suddetto contratto di cessione di ramo d'azienda, con effetto dal 9 novembre 2007, Vodafone aveva ceduto alla società di nuova costituzione Comdata care s.r.l. "un ramo d'azienda che svolge i servizi di back office consumer (dealer support, supporto tecnico unificato, reclami, variazioni e subentri), back office corporate (sales support, variazioni, subentri, attivazioni, standard/network/fisso, customer relationship management amministrazione vendite) e gestione credito (phone collection, verifica del credito, gestione non telefonico, gestione inbound) con proprio personale presso le sedi di Milano, Ivrea, Padova, Roma e Napoli". Con il suddetto contratto venivano ceduti i dipendenti pertinenti al ramo d'azienda, i contratti ad esso inerenti, ad eccezione dei contratti di locazione relativi alle sedi di Milano, Roma, Ivrea. Venivano anche ceduti tutti i beni mobili non registrati delle sedi di Padova e Napoli, ivi inclusi gli arredi utilizzati negli uffici ed i PC comprensivi dei sistemi operativi degli apparati, rimanendo però escluse le infrastrutture tecnologiche, hub e router. Quanto al contratto di locazione del comprensorio di Pozzuoli, l'assenza di accordi con il locatore induceva a ritenere che Vodafone avesse sublocato a Comdata un'unità locativa all'interno del comprensorio. Contestualmente le parti davano atto di aver stipulato un contratto per la fornitura da Comdata care a Vodafone dei servizi di back office consumer, back office corporate e gestione credito, ossia i servizi consistenti nella gestione dei servizi di assistenza amministrativa (gestione pratiche di attivazione a variazione, nonché dei reclami) a beneficio dei clienti privati o delle società e dei titolari di partita

Paola Ghinoy, estensore



Iva, mentre nella gestione credito erano state trasferite alcune attività come phone collection e verifica del credito.

La Corte territoriale riteneva che mancassero nella cessione come realizzata l' autonomia e l' autosufficienza dell' articolazione aziendale trasferita, dimostrata dalla continua interazione necessaria per la realizzazione dell' attività ceduta tra Vodafone e Comdata. Si trattava infatti di attività svolta non in autonomia, in continuo collegamento e sotto il controllo di Vodafone, nei locali, di cui tale società continuava ad essere locataria, con i programmi informatici necessari rimasti in proprietà esclusiva dell' impresa cedente. I beni ceduti non erano quindi idonei ad assicurare il servizio, che richiedeva per il suo espletamento la messa a disposizione di altri beni dei quali invece la cedente si era riservata la proprietà.

Per la cassazione della sentenza Vodafone Omnitel B.V., già Vodafone Omnitel N.V., ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso Fortuna Scamardella e Fabio Turiello e Comdata s.p.a. (già Comdata care s.p.a.), che ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Le parti ricorrenti hanno altresì depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.

2. Come primo motivo, sia la ricorrente principale che la ricorrente incidentale deducono violazione o falsa applicazione dell' articolo 2112 c.c.. Lamentano che la Corte d' appello abbia escluso l' autonomia imprenditoriale del ramo ceduto e sostengono che tale autonomia funzionale può e deve essere valutata alla luce della sussistenza o meno del dato organizzativo, ossia della capacità del ramo ceduto di continuare a realizzare quel servizio svolto già prima, presso la cedente, senza sostanziali modifiche. Sostengono che l' articolazione ceduta, seppur facente parte della più ampia divisione *customer care* della società Vodafone, ha mantenuto una propria autonomia anche successivamente alla cessione, in quanto si tratta di una struttura operativa preesistente, composta da tutte le persone già adibite in via esclusiva a quei particolari servizi e quindi dotate di professionalità specifica per lo svolgimento degli stessi e composta da beni materiali e

Paolo Ghinoy, estensore




immateriali che già erano utilizzati al fine di fornire i servizi medesimi, né poteva ostare la limitata ampiezza della porzione trasferita. Il servizio non avrebbe interdipendenza funzionale da Vodafone, ma solo forme di legittimo raccordo. Evidenziano che il legislatore italiano al VI comma dell'articolo 2112 c.c., ha espressamente disciplinato la fattispecie dell'appalto di servizi eseguito dall'appaltatore attraverso il ramo d'azienda acquisito, così ammettendo come pienamente legittima l'interconnessione operativa funzionale che il ramo ceduto continua inevitabilmente a mantenere con l'organizzazione del cedente. La circostanza che la cessione non abbia riguardato la titolarità dei programmi di accesso ai *data base* dei clienti Vodafone, inoltre, era determinata dal rispetto dell'art. 123 del D.lgs. n. 196 del 2003, che impone ai gestori del servizio di telefonia mobile di mantenere la titolarità dei programmi che consentono l'accesso ai data base contenenti i dati dei clienti.

Rilevano che nel caso di specie sono stati trasferiti tutto e solo il personale stabilmente adibito allo svolgimento delle attività oggetto di cessione e tutti gli strumenti legittimamente cedibili; l'organizzazione, gestione e direzione del servizio grava esclusivamente in capo a Comdata care, che organizza i fattori della produzione per evadere le pratiche nei tempi e con la qualità prevista dal contratto di appalto e svolge la stessa attività anche per altri appaltanti (FASTWeb).

3. Come secondo motivo, lamentano violazione dell'articolo 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e sostengono che siano state svalutate dalla Corte d'appello le dichiarazioni testimoniali che rendevano contezza dell'autonomia funzionale e organizzativa dell'attività svolta da Comdata care mediante il ramo ceduto.

Vodafone poi in particolare lamenta che la Corte abbia riportato la dichiarazione di un teste secondo la quale la maggior parte delle persone passate a Comdata erano donne con bambini piccoli, alcune delle quali al momento del passaggio in gravidanza o in maternità, facendo presente che Vodafone aveva prodotto numerosi documenti da cui si evinceva che la percentuale delle dipendenti donne addette ai *call center* operanti presso Vodafone e quella relativa al ramo ceduto erano del tutto coerenti, in quanto nei call center si faceva e si fa ampio uso dell'orario di lavoro a

Paola Ghinoy, *estensore*






tempo parziale che rende possibile la cura degli impegni familiari; la stessa situazione valeva per le altre categorie protette.

4. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Al fine di individuare quando ricorra la fattispecie della cessione di ramo d'azienda, secondo la Direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha sostituito la direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE, "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario, ha ripetutamente individuato tale nozione come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C- 233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punti 51 e 60). Tale interpretazione è stata confermata nella recente sentenza 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., in cui la Corte UE - in particolare ai punti 30 e 32 - ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, ed ha anzi precisato (pt. 34) che l'impiego del termine «conservi» nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva «implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento», per concludere al pt. 35 che «..qualora risultasse ... che l'entità trasferita di cui trattasi non disponeva, anteriormente al trasferimento, di un'autonomia funzionale sufficiente — circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare — tale trasferimento non ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23».

In tale sentenza la Corte di Giustizia ha anche evidenziato, in specie al punto 51, che l'obiettivo della Direttiva è di garantire, per quanto

Paola Chinoy, estensore





possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente: ha così ritenuto coerente con tale finalità l'allargamento da parte della legge nazionale dell'ambito della protezione del lavoratore ceduto ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cessione di ramo d'azienda così come sopra individuata, e ciò prescindendo dall'indagine in ordine alla genuinità della cessione ad altri fini, eventualmente concorrenti, di tutela.

4.1. La normativa nazionale non è stata tuttavia rimodellata con il fine di allargare l'ambito della fattispecie astratta della cessione di ramo d'azienda rispetto alla nozione adottata in sede comunitaria, considerato che il legislatore al contrario ha manifestato l'esplicita volontà di adeguarvisi. La legge n. 30 del 2003 all'art. 1, comma 2 lettera p) ha infatti delegato il governo a rivedere il D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, (che aveva già modificato l'art. 2112 c.c.), al fine dichiarato di realizzare un "completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria", costituita dalla richiamata direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, già recepita dalla L. 1 marzo 2002, n. 39, richiedendo poi in particolare al punto 2) la previsione del requisito dell' "autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento".

All'esito dell'esercizio della delega, l'art. 2112 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, ha mantenuto immutata la definizione di "trasferimento di parte dell'azienda" nella parte in cui essa è "intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata", mentre le modifiche normative hanno riguardato la soppressione dell'inciso "preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità" e l'aggiunta testuale "identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento", che richiede che al momento della cessione venga individuato l'ambito dell' autonomia funzionale del complesso ceduto. Ha altresì introdotto al VI comma un regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore per il caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione.


Paola Ghinoy, estensore





4.2. L' intervento normativo del 2003 ha quindi ribadito e sottolineato che costituisce elemento costitutivo della fattispecie della cessione d'azienda l' autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi (così come chiarito in più occasioni da questa Corte, v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, n. 8759 del 2014, n. 2766 del 2013, n. 22613 del 2013, n. 21711 del 2012). Il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l' articolazione che ne costituisce l' oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell' azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall' autonomia privata l' applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all' esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l' insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo. Il requisito della preesistenza del ramo e dell' autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell' ambito dell' impresa cedente anteriormente alla cessione. La disposizione legittima quindi anche la cessione di un ramo "dematerializzato" o "leggero" dell' impresa, ovvero nel quale il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare *know how*, e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio (Cass. n. 21917/2013 e 15690/2009).

4.3. Tale requisito, letto conformemente alla disciplina dell' Unione, consente di limitare le ipotesi di deroga al principio generale stabilito dall' art. 1406 c.c., secondo il quale la cessione del contratto richiede il consenso della parte ceduta, scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev' essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato (in tal senso in Paola Ghinoy, *estensore*



particolare v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, citate) ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato.

4.4. L'analisi non deve quindi basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto. Il sistema normativo è infatti ben chiaro nel distinguere l'appalto (anche di servizi) dalla cessione di ramo d'azienda. L'attuale VI comma dell'art. 2112 c.c., valorizzato dalla Corte territoriale ed anche dalla parte ricorrente, ha introdotto un regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore (quello di cui all'art. 29 comma 2 del D.lgs. n. 276 del 2003, in virtù della modifica apportata dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251) per il caso in cui il cedente stipuli con il cessionario un contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, così manifestando come la consistenza del ramo d'azienda utilizzato e il contratto di appalto del servizio ceduto restino su due piani distinti. Il comma 3 del citato art. 29, poi, chiarisce che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, in tal modo nettamente chiarendo che, anche quando il cedente stipuli con il cessionario un contratto d'appalto per la fornitura del servizio ceduto, si può configurare una cessione di ramo d'azienda (solo) quando al trasferimento del personale si accompagna quella del complesso degli altri elementi che lo rendeva autonomamente idoneo allo svolgimento del servizio.

4.5. Dal punto di vista processuale, poi, occorre rilevare che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività: grava, cioè, sulla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda (Cass. n. 4500 del 8.3.2016 e Cass. n. 206 del 2004).

Paola Ghinoy, estensore




4.6. Il principio di diritto che regola la fattispecie è dunque il seguente: "Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l' autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività".

5. La Corte territoriale, facendo applicazione di tali principi, ha escluso che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio fosse stata fornita la prova idonea a ritenere che nella specie fosse stata trasferita un' attività organizzata "funzionalmente autonoma", con una valutazione di merito che, in quanto espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 5117 del 2012, Cass. n. 20422 del 2012, Cass. n. 2151 del 2013, Cass. n. 20729 del 2013, Cass. n. 1821 del 2013, Cass. n. 24262 del 2013).

Nel valorizzare, come riportato nello storico di lite, la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo, la Corte territoriale non ha fatto altro che esaminare il contenuto del contratto di cessione, e la sua ricostruzione fattuale non è stata censurata dalla parte ricorrente. Questa piuttosto valorizza l'incredibilità - indiscussa - dei *data base* di Vodafone, contenente i dati sensibili relativi ai clienti, onde farne discendere l'incredibilità anche non solo dei programmi che consentono l'accesso e la modifica di tali *data base*, ma anche di tutti i programmi e gli operativi informatici che venivano utilizzati prima della cessione per lo svolgimento delle diverse attività (promozione commerciale, consulenza tecnica, gestione delle pratiche amministrative, gestione del credito) con una soluzione che accomuna

Paolo Ghinoy, estensore



..
..
*
17

elementi distinti (i *data base* da un lato, i programmi operativi necessari per lo svolgimento delle attività di assistenza alla clientela e gestione del credito dell'altro), la cui coincidenza ed inscindibilità avrebbe però dovuto essere dedotta e dimostrata dalla stessa cedente.

5.1. Quanto all'interdipendenza funzionale tra Comdata care e Vodafone, valorizzata dalla Corte d'appello, essa risulta confermata dalle stesse deposizioni riportate nel ricorso per cassazione e nel ricorso incidentale, laddove anche il teste Costantini ha ribadito le integrazioni necessarie per avere chiarimenti, informazioni o per passare le pratiche, per la risoluzione di problemi, per la definizione dei processi che devono essere realizzati, per la formazione degli operatori sul funzionamento degli stessi, per la fissazione delle politiche del credito e l'individuazione delle procedure che devono essere osservate. Comdata ha poi riferito che in caso di blocco del sistema operativo Vodafone viene bloccata l'attività di tutti coloro che devono con esso lavorare (pg. 47 del ricorso incidentale), con il che dimostrandosi che l'interazione non attiene solo ai risultati dell'attività commessa, ma alla sua costante attuazione.

Gli aspetti che vengono evidenziati, relativi all'autonomia della cessionaria nell'organizzare turni di ferie del personale, nel concedere, i permessi e nell'esercizio del potere disciplinare, attengono peraltro all'aspetto organizzativo realizzato in un momento successivo al contratto di cessione di ramo d'azienda, derivanti dall'indiscussa cessione dei rapporti di lavoro, ma non valgono a dimostrare che il ramo ceduto fosse in grado di funzionare autonomamente al momento della cessione stessa. Per gli stessi motivi, non rileva l'appalto che si riferisce essere stato ottenuto da altra società che gestisce il servizio telefonico, che costituisce fatto successivo alla cessione e diverso da essa, del quale peraltro non sono noti modalità e contenuti.

Neppure risulta utilmente smentita, al di là di un generico richiamo al livello di inquadramento impiegatizio dei lavoratori – ed a prescindere dalla composizione del personale ceduto, che una teste ha riferito essere costituito in larga parte da donne, che non costituisce elemento fondamentale della *ratio decidendi* - l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale non è risultato che il gruppo di lavoratori trasferiti fosse dotato di un particolare *know how* o comunque di una specifica ed elevata

Paola Ghinoy, estensore





professionalità, avente rilievo determinante nello svolgimento del servizio ceduto.

Le censure sulla ricostruzione fattuale si traducono quindi nella richiesta di riesame dell'intero materiale probatorio, che risulta inammissibile, considerato che neppure vengono prospettate risultanze processuali la cui valutazione, omessa dalla Corte territoriale, avrebbe determinato un diverso risultato interpretativo, tanto più considerando che al presente giudizio si applica *ratione temporis* la formulazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introdotta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l'omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

6. Segue il rigetto di entrambi i ricorsi, nonché la condanna delle parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Compensate le spese tra Vodafone Omnitel B.V. e Comdata s.p.a..

In considerazione della data di notifica dei ricorsi, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 100,00 per esborsi ed accessori di legge. Compensa le spese tra Vodafone Omnitel B.V. e Comdata s.p.a..

Paola Ghinoy, *estensore*



Ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2016

Il Cons. est.

Dott. *ssa Paola Ghinoy*

Il Presidente

Dott. Vittorio Nobile



Il Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni Ruffa

